

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

Articolo 1 - Udienze

1. Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

Articolo 2 - Impedimento del Giudice a tenere udienza

1. Nel caso di impedimento del Giudice a tenere udienza, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente il Giudice stesso eviterà la fissazione di udienza in tale data, ovvero disporrà con congruo anticipo il rinvio dell'udienza con la contestuale indicazione del motivo di impedimento; il rinvio sarà comunicato tramite cancelleria.
2. In caso di impedimento imprevedibile e di natura eccezionale, il Giudice disporrà il rinvio con le più celeri modalità specificando le ragioni dell'impedimento; se vi sia tempo sufficiente il rinvio verrà comunicato dalla cancelleria anche a mezzo fax o telefono con annotazione del ricevente.

Articolo 3 - Rinvii d'udienza

1. I Difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutti i Difensori o per specifici motivi documentati.

Articolo 4 - Orario di trattazione delle singole cause

1. Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

Articolo 5 - Fasce orarie

1. Le fasce orarie iniziali dell'udienza saranno tendenzialmente riservate alla prima comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive; discussione sui mezzi di prova già proposti; adempimenti ex art. 309 c.p.c., ecc.).
2. Le fasce orarie successive o finali dell'udienza (eventualmente anche pomeridiane) saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti cautelari e possessori; ecc.). Per detti incombenzi, o comunque quando la complessità della trattazione o la presumibile durata dello svolgimento lo consigli, sarà altresì possibile individuare apposite udienze, fermo per ciascuna causa il rispetto di quanto previsto dall'art. 1.

Articolo 6 – Mancata presenza delle parti

1. Sia il Giudice che i Difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.
2. In caso di mancata presenza delle parti all'orario fissato per una udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato:
 - a) dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa;

- b) in ogni caso - e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ex art. 5 - al termine dell'udienza.
3. Al fine di dare applicazione all'art. 84 disp. att. c.p.c. (le udienze del Giudice istruttore non sono pubbliche) le cause verranno trattate una alla volta nel rispetto dell'orario fissato.

Articolo 7 - Sostituzioni d'udienza

1. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, dovrà farsi sostituire da un collega a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Articolo 8 - Redazione dei verbali di udienza

1. La trattazione dei procedimenti sarà orale e la verbalizzazione avverrà, nel caso di impossibilità di tenere udienza con la collaborazione del personale amministrativo, sotto la direzione del Giudice, dallo stesso personalmente ovvero da parte di uno dei Difensori o loro delegati presenti.
2. I Difensori eviteranno di chiedere l'allegazione al verbale di deduzioni scritte predisposte anteriormente all'udienza, salvo casi eccezionali, in ogni caso assicurando che le deduzioni allegare siano sintetiche e contenute entro limiti ragionevoli; in tal caso i fogli di deduzione scritta saranno allegati al verbale previa autorizzazione del Giudice e sentite le altre parti presenti, onde consentire il rispetto del contraddittorio.
3. All'udienza di precisazione delle conclusioni, i fogli di deduzione scritta, purché contenenti le sole definitive conclusioni di parte, saranno in ogni caso accettate e allegare al verbale.

Articolo 9 - Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

1. I Giudici e i Difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:
 - a) sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;
 - b) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

Articolo 10 - Indicazione dell'oggetto della causa

1. All'atto della iscrizione a ruolo, in particolare in relazione alla gestione informatizzata e mediante "codici a barre" del fascicolo da parte della cancelleria, i Difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente l'oggetto della causa e gli altri dati richiesti.

Articolo 11 - Udienza di trattazione

1. L'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il Giudice e i Difensori, al fine di delimitare il thema decidendum e il thema probandum, curando altresì l'emersione delle questioni rilevabili d'ufficio di cui appare opportuna la trattazione.
2. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo o entro venti giorni prima dell'udienza fissata ex ad. 168 bis ultimo comma c.p.c.; qualora ciò non avvenga (costituzione dell'opposto alla prima udienza o pochi giorni antecedenti) e l'attore opponente chieda un differimento dell'udienza, l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una nuova ravvicinata udienza di trattazione, a seconda delle esigenze della causa e dell'agenda del Giudice.

Articolo 12 - Memorie di cui al nuovo art. 186, 6° comma, c.p.c.

1. Il termine di cui al n. 1 del comma 6° dell'art. 183 c.p.c., verrà richiesto dai Difensori solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisare e/o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte ed i Difensori medesimi eviteranno il deposito di memorie aventi contenuto estraneo alla previsione normativa.
2. Le memorie di cui al n. 2 del comma 6° dell'art. 183 c.p.c. saranno redatte in modo da contenere una chiara distinzione, anche grafica, di una prima parte relativa alla definitiva focalizzazione del thema decidendum e di una seconda parte relativa al thema probandum. Tale seconda parte deve contenere:
 - a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati, con numerazione progressiva rispetto a quella dei documenti precedentemente allegati;
 - b) la chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, evitando, in ogni caso, rinvii a precedenti atti di causa;
 - c) i Difensori, ove possibile, indicheranno in calce al capitolato il nominativo dei testimoni con riferimento ai singoli capitoli di prova.
3. Le memorie di cui al n. 3 del comma 6° dell'art. 183 c.p.c. potranno contenere anche deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.
4. Qualora all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. il Giudice non riservi ordinanza per la decisione sulle istanze istruttorie, l'udienza successiva al deposito delle memorie di cui all'ad. 183, comma 6, c.p.c. sarà fissata al più presto possibile compatibilmente con il carico di lavoro del Giudice.

Articolo 13 - Assunzione della prova per testi

1. Giudice svolge in modo effettivo il ruolo attribuitogli dalla legge di guida e direzione del processo anche nella fase di assunzione delle prove orali.
2. L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza.
3. I Difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione. Nella citazione, avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione del teste citato.

Articolo 14 - Ammissione e svolgimento della C.T.U.

1. Nell'ordinanza di ammissione della CTU il Giudice provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva la discussione con i Difensori delle parti e con lo stesso consulente circa la formulazione definitiva del quesito.
2. Al momento del conferimento dell'incarico, il Giudice formulerà in modo definitivo il quesito, specificando la possibilità o meno di acquisire informazioni, di consultare atti o documenti ulteriori.
3. Ove opportuno, sentite le parti e avuto riguardo alla natura della controversia, il Giudice potrà prevedere che il CTU, raccolte le osservazioni dei CTP, comunichi loro la relazione finale, invitandoli a presentare osservazioni entro un termine non minore di 15 giorni, di cui darà conto nella redazione finale della consulenza, eventualmente apportando modifiche alle conclusioni già prese ovvero dando conto delle ragioni per le quali non condivide le osservazioni dei tecnici di parte.
4. Dopo il deposito della relazione peritale, i Difensori eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminarla, se questa sia stata depositata tempestivamente.

Articolo 15 - Comunicazioni tra le parti ed il Giudice

1. I Difensori avranno cura di comunicare con congruo anticipo al Giudice l'avvenuta definizione transattiva della causa.

2. I Difensori avranno altresì cura di comunicare al Giudice se all'udienza fissata a norma dell'art. 309 c.p.c., dopo la prima mancata comparizione delle parti, la causa debba essere trattata.

Articolo 16 - Tenuta dei fascicoli

1. I Difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza al dettato dell'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congrua numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo; avranno altresì cura di allegare ad ogni atto di parte la copia per l'ufficio.
2. Nel caso di produzione di documenti in udienza se ne darà conto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi del documento.
3. Il fascicolo d'ufficio sarà tenuto dalla cancelleria, evitando di spillare le copie degli atti di parte con i verbali e le comunicazioni di cancelleria e formando separati sottofascicoli contenenti:
 - a) i verbali di causa in ordine cronologico;
 - b) le copie degli atti di parte in ordine cronologico;
 - c) le comunicazioni di cancelleria.

Articolo 17 - Riunioni volte a favorire l'uniformità interpretativa

1. Saranno organizzate, di concerto tra il Presidente del Tribunale ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e con cadenza periodica, riunioni fra i magistrati civili o addetti all'intero settore civile e avvocati appartenenti al Consiglio dell'Ordine per la valutazione delle esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali ed alle novità normative.
2. Sarà data adeguata pubblicità delle auspicabili prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando l'autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

RAVENNA, 3 dicembre 2008

F.to Avv. Roberto Ridolfi

F.to Avv. Sergio Gonelli

F.to Avv. Mauro Brighi

F.to Dott. Alfredo Giani

F.to Dott. Silvia Romagnoli

F.to Dott. Antonella Allegra